

Legge regionale 17 settembre 2020, n. 16

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

(BURC n. 89 del 17 settembre 2020)

(Le disposizioni della presente legge, ai sensi dell'articolo 18, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 16. Il regolamento n. 1 del 04 gennaio 2021 è stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 22/12/2020 - D.G.R. 503/2020 - e pubblicato sul BURC n. 1 del 04 gennaio 2021 e ripubblicato per errata corrige sul BURC n. 5 del 15 gennaio 2021).

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni, anche attraverso la procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica denominata con l'acronimo SISMI.CA, messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata "piattaforma".

Art. 2

(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV, del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#) (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella [legge 5 novembre 1971, n. 1086](#) (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#).
2. Ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 1, del [d.p.r. 380/2001](#), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 del medesimo decreto, gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
 - b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
 - c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.
3. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, approva il [regolamento](#) di attuazione della presente legge che reca anche le elencazioni di adeguamento alle linee guida di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del [d.p.r. 380/2001](#), predisposte dal dipartimento regionale competente in materia di interventi strutturali in zone sismiche.

Art. 3

(Tipologia di interventi e procedure applicative)

1. Gli interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del [d.p.r. 380/2001](#), come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, per come previsto dall'articolo 94 del [d.p.r. 380/2001](#), alla preventiva autorizzazione del progetto, con le modalità definite dal [regolamento](#) di

attuazione della presente legge. Il progetto è inviato allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) che lo trasmette al Settore tecnico regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali".

2. Gli interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis, comma 1, lettera b), del [d.p.r. 380/2001](#), come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 del [d.p.r. 380/2001](#) e in deroga all'articolo 94, comma 1, al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal [regolamento](#) di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore tecnico regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali". Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del [d.p.r. 380/2001](#).
3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a successivo controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti dal [regolamento](#) di attuazione della presente legge. Le successive verifiche di merito sono effettuate dal competente Settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Gli interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 94-bis del [d.p.r. 380/2001](#), come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 e in deroga al comma 1 dell'articolo 94 del [d.p.r. 380/2001](#), al preavviso scritto al SUE con contestuale deposito del progetto, secondo le modalità definite dal [regolamento](#) di attuazione della presente legge. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del [d.p.r. 380/2001](#).
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 94-bis, comma 6, e dall'articolo 65, comma 5, sono esonerate dal preavviso scritto di cui all'articolo 93, comma 1, [del d.p.r. 380/2001](#) le varianti che sono definite "non sostanziali", come dettagliate nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 3. Le stesse sono riportate analiticamente dal direttore dei lavori nella relazione di fine lavori e confermate dal collaudatore delle opere nella relazione di collaudo.
6. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla [l. 64/74](#), dalla [l. 1086/71](#), dal [d.p.r. 380/2001](#), parte II "Normativa tecnica per l'edilizia", capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#), e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.
7. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#).

Art. 4

(Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del [d.p.r. 380/2001](#), chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto, ai sensi degli articoli 65 e 93 del [d.p.r. 380/2001](#), a darne preavviso scritto al SUE che provvede a trasmetterne copia al competente Settore tecnico regionale. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto avvengono con le modalità indicate dal [regolamento](#) di attuazione della presente legge.
2. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, le amministrazioni locali, ai sensi dell'articolo 17 della [l. 64/74](#) e dell'articolo 4 della [l. 1086/71](#), ne danno preavviso scritto al Settore tecnico regionale per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 94-bis, comma 6, e dall'articolo 65, comma 5, ogni modifica strutturale, planimetrica e architettonica che non rientra tra le cosiddette "varianti non sostanziali", è oggetto di variante progettuale da denunciarsi, con espresso riferimento al progetto principale, secondo le procedure di cui all'articolo 3 e con le modalità e le tipologie contenute nel [regolamento](#) di attuazione della presente legge.
4. Il Settore tecnico regionale, attraverso il SUE acquisisce al protocollo, in modo automatico e per il tramite della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, la denuncia e gli atti progettuali. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel [regolamento](#) di attuazione della presente legge, rende disponibile, nella predetta piattaforma informatica,

l'autorizzazione nel caso di "interventi rilevanti". Nel caso di "interventi di minore rilevanza", effettuate le verifiche in automatico sulla completezza della documentazione, l'attestazione di deposito è costituita dalla ricevuta telematica della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, salvo per quegli interventi sorteggiati per il controllo a campione, per i quali la suddetta attestazione sarà resa disponibile una volta effettuate le verifiche secondo le modalità indicate nel [regolamento](#) di attuazione della presente legge, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

5. Fino all'attivazione del SUE, il progettista strutturale trasmette all'amministrazione comunale copia digitale dell'istanza, del progetto e dell'autorizzazione o dell'attestato di deposito. La copia può essere consegnata su supporto digitale, ovvero inviata tramite posta elettronica certificata ai comuni che provvedono all'archiviazione nelle forme di legge.
6. Il direttore dei lavori, prima di dare inizio alla esecuzione degli stessi, ne dà comunicazione telematica al SUE, che riporta anche la data e il numero del permesso di costruire o gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune in cui ricade l'opera da realizzare.
7. Copia del provvedimento autorizzativo o dell'attestazione di avvenuto deposito è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del [d.p.r. 380/2001](#).
8. Ove l'esecuzione dell'opera non sia avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci a seguito dell'entrata in vigore di norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico contrastanti, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

Art. 5

(Progetto e allegati)

1. Il progetto ha carattere esecutivo ed è redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della [l.64/1974](#) e dell'articolo 93 del [d.p.r. 380/2001](#), della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, se applicabile, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#) e, comunque, secondo quanto previsto nel [regolamento](#) di attuazione della presente legge.
2. L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, con la quale asseverano ai sensi del [d.p.r. 445/2000](#):
 - a) che il progetto è rilevante, ovvero di minore rilevanza, ovvero privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;
 - b) la redazione del progetto in conformità alla [l. 64/1974](#), ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del [d.p.r. 380/2001](#), alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, se applicabile, e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#);
 - c) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
 - d) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - e) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Art. 6

(Verifiche)

1. Il Settore tecnico regionale effettua verifiche, sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertarne la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla [l. 64/1974](#), alla parte II, capo IV, sezione I del [d.p.r. 380/2001](#) e dei relativi decreti ministeriali applicativi.
2. Le verifiche, tenendo conto della tipologia delle opere di cui all'articolo 3, sono eseguite con le modalità indicate nel [regolamento](#) di attuazione della presente legge.

3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa simica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel [regolamento](#) di attuazione della presente legge, le seguenti verifiche:
 - a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
 - 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
 - 2) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
 - 3) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
 - 4) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore, se individuato;
 - b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:
 - 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
 - 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
 - 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
 - 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
 - 5) congruità con la normativa vigente per come specificato nel [regolamento](#) di attuazione della presente legge;
 - 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#) e in particolare al punto 10.2 NTC18;
 - 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni.
4. Il progettista è responsabile dell'intera progettazione strutturale.
5. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:
 - a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifiche normative di settore;
 - b) l'appropriatezza delle scelte progettuali del progettista.
6. L'atto autorizzativo o di diniego è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

Art. 7

(Adempimenti [legge 1086/1971](#) e [d.p.r. 380/2001](#) - parte II - capo II)

1. Gli adempimenti previsti dalla [l. 1086/1971](#) e dagli articoli 65 e 67 del [d.p.r. 380/2001](#) sono effettuati con le modalità previste dal [regolamento](#) di attuazione della presente legge.

Art. 8

(Certificato di idoneità statica)

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, oggetto di condono edilizio ai sensi della normativa vigente, è depositato presso il Settore tecnico regionale con le modalità previste dal [regolamento](#) di attuazione della presente legge.
2. Il certificato è redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento, come indicato all'articolo 2 comma A6 e B5 del decreto ministeriale 15 maggio 1985, dai connessi decreti ministeriali e circolari ministeriali ed è firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge.

Art. 9
(Responsabilità)

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella [l. 64/1974](#) e nella parte II, capo IV, sezione I, del [d.p.r. 380/2001](#), dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori e il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta delle conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato o depositato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, attestano che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato o depositato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, attesta specificatamente, per come stabilito dal [regolamento](#) di attuazione della presente legge, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del [d.p.r. 380/2001](#), al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso d.p.r.
4. Per le opere non soggette alla [l. 1086/1971](#) o alla parte II, capo II, del [d.p.r. 380/2001](#), ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#), il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, invia al collaudatore la comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché la certificazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica e al progetto autorizzato. Tale certificazione di rispondenza costituisce documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#) e dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del [d.p.r. 380/2001](#), il direttore dei lavori trasmette al SUE e, fino alla sua istituzione, al Settore tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita certificazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto autorizzato o depositato, ai sensi della normativa sismica.

Art. 10
(Accertamenti e vigilanza)

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle [leggi 64/1974](#) e [1086/1971](#), nonché dal [d.p.r. 380/2001](#) e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della [l. 64/1974](#) e dall'articolo 103 del [d.p.r. 380/2001](#), accertano che la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3. Gli stessi agenti accertano, ai sensi del citato articolo 103 del [d.p.r. 380/2001](#) se le opere procedono in conformità al progetto di cui al predetto articolo 3. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Settore tecnico regionale.
3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano a essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla [l. 1086/1971](#) e dalla [l. 64/1974](#), ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV sezione III del [d.p.r. 380/2001](#).

Art. 11
(Utilizzazione degli edifici)

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del [d.p.r. 380/2001](#), è richiesta l'esibizione del certificato di collaudo statico e dell'attestazione di rispondenza di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 12

(Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del [d.p.r. 380/2001](#).
2. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del [d.p.r. 380/2001](#).
3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del [d.p.r. 380/2001](#) e 24 della [l. 64/1974](#) sono demandate alle amministrazioni comunali.
4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

Art. 13

(Parere sugli strumenti urbanistici)

1. I comuni, nella procedura di formazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria), e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, chiedono al Settore tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della [l. 64/1974](#) e dell'articolo 89 del [d.p.r. 380/2001](#), ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla [l.r. 19/2002](#), ovvero prima dell'adozione se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.
3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) sono corredati dagli studi geologici di cui all'articolo 20, comma 4, della [l.r. 19/2002](#) e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella [deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106](#) (Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19, articolo 17, comma 5 - Linee Guida della Pianificazione Regionale), nel rispetto del Quadro territoriale regionale e della normativa di settore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.
4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il Settore tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla [l.r. 19/2002](#) e con le modalità indicate nel [regolamento](#) di attuazione della presente legge.

Art. 14

(Norma transitoria e di rinvio)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istanze e alle denunce acquisite al protocollo del SUE, qualora già istituito, o della regione per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 1, successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle varianti riguardanti progetti già autorizzati o depositati con le normative previgenti.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 15

(Costituzione del SUE)

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE), per come previsto dall'articolo 5 del [d.p.r. 380/2001](#).
2. Le comunicazioni sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter, del [d.p.r. 380/2001](#), esclusivamente attraverso il SUE; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono

trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo.

3. L'amministrazione regionale mette a disposizione dei comuni una piattaforma informatica al fine di attivare la funzionalità del SUE.
4. Nelle more dell'entrata in esercizio della predetta piattaforma, le procedure di cui alla presente legge sono svolte direttamente presso il Settore tecnico regionale competente per territorio, attraverso la piattaforma SISMI.CA.

Art. 16

(Regolamento di attuazione)

1. Il [regolamento di attuazione](#) della presente legge è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 17

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del [regolamento di attuazione](#) di cui all'articolo 16.
2. La [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37](#) (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) è abrogata a decorrere dalla data di cui al comma 1.